



INDIRIZZI PROVINCIALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", ha introdotto alcune disposizioni dirette a semplificare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese, anche attraverso l'introduzione di una nuova autorizzazione unica, la c.d. autorizzazione unica ambientale (AUA).

Al fine di disciplinare tale autorizzazione e semplificare gli adempimenti amministrativi gravanti sui soggetti sopra indicati, l'articolo 23 del Decreto-legge ha autorizzato il Governo ad emanare un Regolamento, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

Il Regolamento (D.P.R. n.13 marzo 2013 n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*") , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 2013, è entrato in vigore il 13 giugno 2013, estendendo le misure di semplificazione anche agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Il citato Regolamento non interviene sull'assetto delle competenze riferite alle singole matrici interessate dal provvedimento, che pertanto restano immutate; l'articolo 2, c. 1, lettera b) del



D.P.R. individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'AUA, ma dà facoltà alla Regione di indicare una diversa autorità; l'art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 59/2013 dà facoltà alle Regioni di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale da assoggettare alla disciplina dell'AUA, estendendo l'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo 3.

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire alle Autorità Competenti, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e ai Soggetti che devono presentare le istanze alcune indicazioni relative all'attuazione del Regolamento, sulla base anche dei primi approfondimenti giuridici sviluppati in sede di Conferenza delle Regioni e con i Ministeri competenti.

Con Circolare Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2013, prot. n. 0049801, sono stati infatti forniti i primi chiarimenti interpretativi richiesti, in particolare relativamente a:

- Ambito di applicazione dell'AUA;
- Natura obbligatoria o facoltativa dell'AUA;
- Ipotesi in cui venga a scadere una comunicazione quando l'attività sia soggetta anche ad atti abilitativi di carattere autorizzatorio;
- Ipotesi in cui venga a scadere un'autorizzazione (*n.d.r.*: di carattere generale per emissioni in atmosfera) quando l'attività sia soggetta anche ad atti abilitativi di carattere autorizzatorio;
- Ipotesi in cui l'attività sia soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale;
- Termine entro cui deve essere presentata la prima domanda di AUA.

Poiché i chiarimenti forniti dal MATTM sopra elencati riguardano solo una parte dei dubbi interpretativi sorti in corso di applicazione del DPR n. 59/2013, di seguito si forniscono



indicazioni aggiuntive e provvisorie per le questioni non affrontate dal Ministero.

I seguenti indirizzi recepiscono inoltre quanto emerso a seguito dei lavori del Tavolo Permanente del Sistema regionale dei Suap (G.d.I. Ambiente e Territorio) della Regione Marche, del Parere della P.F. Attività Normativa della Regione (prot. 7515112 del 29 luglio 2014) e degli orientamenti applicativi inerenti i procedimenti di autorizzazione unica ambientale forniti in sede UPI Marche.

In considerazione del fatto che sono in corso di ripresa le attività di confronto tra la Regione e i soggetti pubblici e privati portatori di interessi qualificati nel procedimento AUA, attività finalizzate sia alla adozione della modulistica unica semplificata necessaria alla completa operatività del regolamento (modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale), sia alla risoluzione delle ulteriori problematiche interpretative emerse nella applicazione del Regolamento, si precisa che le indicazioni che seguono sono da ritenersi valide sino all'emanazione di ulteriori chiarimenti da parte delle strutture competenti.

Il Regolamento prevede l'accorpamento in un unico provvedimento autorizzativo, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), della durata di 15 anni, dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi idrici di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



- d) autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta sull'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

L'AUA non può introdurre oneri economici a carico del gestore superiori a quelli sostenuti anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 59/2013. Ciascuna amministrazione deve provvedere a comunicare ai SUAP l'entità degli oneri per le procedure di propria competenza. Non sono pertanto ammesse richieste di pagamento di spese istruttorie, da parte dei soggetti che intervengono a qualunque titolo nel procedimento, al di fuori di quelle comunicate dal SUAP.

Fino a ulteriori disposizioni, il pagamento delle spese istruttorie va effettuato alle singole Autorità competenti e nella misura ad oggi richiesta per le singole autorizzazioni/comunicazioni da ricomprendere in AUA.

L'AUA, come disciplinata nel Regolamento, si pone come strumento di semplificazione amministrativa, che risponde alla duplice esigenza di garantire la tutela dell'ambiente, e ridurre contestualmente gli oneri burocratici a carico degli operatori – sia privati, che pubblici – determinando, conseguentemente, un netto miglioramento, in termini di efficienza, dell'intero sistema autorizzativo. In tale ottica, le principali novità introdotte dal nuovo regime autorizzativo concernono gli aspetti procedurali ed amministrativi del provvedimento, restando viceversa inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi inclusi nell'AUA,



per i quali continuano ad essere vigenti le normative settoriali (cfr. art. 3 comma 5).

L'aspetto problematico della intera disciplina è rappresentato dal regime sanzionatorio. In quanto tale, infatti, il regolamento AUA non può introdurre disposizioni (penali e/o amministrative di natura repressiva, per le ipotesi di realizzazione o gestione di impianto in assenza di AUA, ovvero in caso di sua violazione). Sul punto, in mancanza di un intervento del legislatore, sussiste il rischio che si possano sviluppare, a livello locale, interpretazioni difformi, con conseguente venir meno del principio superiore di certezza del diritto. E' quindi auspicabile che i tavoli di lavoro in programma possano contribuire a fare chiarezza sul punto. Fino ad eventuale diversa disposizione nazionale, continuano pertanto a valere le normative settoriali, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalle norme di settore che a vario titolo disciplinano i titoli abilitativi sostituiti dall'AUA.

I. Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione

Come chiarito nella circolare MATTM del 7 novembre 2013, l'AUA si applica a tutti gli impianti produttivi, anche quando si tratti di grandi imprese; le uniche esclusioni riguardano gli impianti soggetti ad AIA e/o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale (art 1, commi 1 e 2, D.P.R. n. 59/2013).

Nel caso di impianti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening), l'AUA può essere richiesta solo in esito a tale procedura.

L'art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 59/2013 ha finora trovato applicazione nei casi di cui all'art. 16, comma 1, della LR Marche 26 marzo 2012, n. 3 recante "*Disciplina regionale della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)*", a norma del quale la VIA sostituisce gli ulteriori atti di assenso comunque denominati in materia ambientale, quando l'autorità competente alla



VIA sia anche competente al rilascio di tali ulteriori atti di assenso. In tali ipotesi la disciplina dell'AUA veniva derogata dalle disposizioni della citata normativa, mentre trovava applicazione nella fattispecie di cui all'art. 16, comma 2 della LR 3/2012, in presenza di mero coordinamento di contributi nell'ambito della VIA.

La recente riformulazione che il D.Lgs. 127/2016 (c.d. Legge Madia) ha apportato all'art. 14 della L.241/1990 rende di fatto superata la citata previsione regionale; conseguentemente, nei procedimenti VIA la stessa tiene sempre luogo dell'AUA.

Quanto agli atti di assenso compresi e sostituiti dal provvedimento di VIA, essi mantengono la durata ad essi attribuita dalle singole norme di settore: ne deriva che l'AUA potrà applicarsi anche a tali impianti solo all'atto del rinnovo o aggiornamento di uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013 inizialmente ricompresi nella valutazione di impatto ambientale.

Alla luce delle presenti considerazioni, è necessario che l'istanza di AUA venga corredata da specifiche informazioni, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sulla eventuale "posizione VIA" dell'impresa, comprensiva sia di indicazioni sulla eventuale necessità di preventivo assoggettamento del progetto a screening di VIA, sia degli estremi dell'eventuale provvedimento valutativo di screening già adottato.

Sono viceversa esclusi dall'ambito di applicazione dell'AUA, come espressamente previsto dal Regolamento, gli impianti e le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Inoltre, in considerazione del fatto che il Regolamento si pone come strumento di semplificazione e che tale semplificazione si concretizza essenzialmente nell'accorpamento in un unico atto di diversi titoli autorizzativi, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'AUA, oltre alle casistiche sopra menzionate, i procedimenti che già oggi si caratterizzano per



“l’unicità” e che prevedono quindi l’accorpamento di tutti gli atti autorizzatori necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto; rientrano in questa fattispecie:

- Il procedimento unico di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006, concernente l’autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- l’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, sia relativamente alle autorizzazioni ex art. 12 del d.lgs 387/2012 che relativamente alle procedure semplificate di cui al d.lgs 28/2011 (Procedura Abilitativa Semplificata);
- l’autorizzazione di cui all’art. 242 e ss. del d. lgs 152/2006 e ss.mm. ii;
- l’autorizzazione unica per gli impianti di cogenerazione con potenza termica superiore a 300 MW di cui all’articolo 8 del d.lgs. n. 20/2007.
- l’autorizzazione unica per gli impianti di cogenerazione con potenza termica inferiore a 300 MW di cui all’art. 11 del d.lgs. n.115/2008.

Relativamente alla nozione di “impianto produttivo”, fino ad eventuale diversa indicazione da parte dello Stato, si ritiene che l’AUA si applichi a tutti gli impianti produttivi, come definiti all’art. 1, comma 1, lettera j) del DPR 7 settembre 2010, n. 160, il quale include tra le attività produttive anche quelle di produzione di servizi, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto gestore degli stessi.

A tal proposito, si riporta di seguito quanto evidenziato al punto 1) del citato parere del Servizio Attività Normativa e Legale e Risorse Strumentali, P.F. Attività Normativa del 29.07.2014: *“Con riferimento all’ambito di applicazione dell’AUA, va rilevato che secondo l’art.1, comma 1 del D.P.R. n. 59 del 2013, il regolamento si applica non solo a determinate categorie di imprese (le piccole e medie imprese), ma anche a tutti “gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Il che lascia intendere*



che si applica agli impianti indicati indipendentemente dalla natura del soggetto gestore e quindi anche quando il soggetto gestore è una grande impresa (come precisa espressamente la citata circolare) ovvero altro ente, anche non lucrativo come nel caso delle ONLUS o dei soggetti pubblici.”.

Infine, l'AUA non è obbligatoria nei casi specificati dalla Circolare MATTM 7 novembre 2013 (punti 2 e 4).

II. Ruolo della Provincia e del SUAP nel procedimento

II.A Fase iniziale di trasmissione della domanda

Il Regolamento individua la Provincia – salvo diverse indicazioni previste dalle normative regionali - quale Autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, ribadendo il ruolo del SUAP quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010.

Il SUAP è pertanto preposto a garantire un efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento, anche attraverso una immediata ed efficace trasmissione della documentazione pervenuta. In particolare, sulla base di quanto previsto nel Regolamento ed in linea con gli orientamenti regionali e provinciali spetterà al SUAP, che riceve l'istanza di AUA, verificarne, in accordo con l'Autorità competente, la correttezza formale entro trenta giorni dal ricevimento della medesima.

Le verifiche di competenza del SUAP attengono in particolare alla regolarità della sottoscrizione ed al rispetto delle specifiche tecniche dei documenti, secondo quanto previsto dall'allegato tecnico al DPR160/2010 e dal C.A.D., nonché all'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo e degli oneri istruttori, se dovuti.

Spetta in particolare ai SUAP:



- a) verificare preventivamente che l'istanza concerna una Autorizzazione Unica Ambientale: in caso contrario dovrà porre in essere gli adempimenti conseguenti, evitando l'inutile trasmissione alla Provincia;
- b) effettuare, quindi, la puntuale verifica della corretta compilazione dell'istanza in relazione a:
1. assolvimento dell'imposta bollo. Per quanto riguarda l'imposta di bollo se il SUAP non dispone dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il richiedente provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse conservandone gli originali;
 2. pagamento degli oneri istruttori;
 3. presenza e validità della firma digitale;
 4. presenza di eventuale procura alla firma e/o alla trasmissione;
 5. presenza della certificazione antimafia o delle certificazioni sostitutive della stessa richieste. A tal fine, dovrà essere utilizzato il modello reperibile sul sito web della Provincia (All.2);
 6. conformità della documentazione ai formati elettronici previsti dalla normativa;
 7. utilizzo modulistica ufficiale (con conseguente esclusione delle istanze presentate impiegando modulistica diversa). A tal fine, si rammenta infatti che l'unica modulistica ritenuta valida è quella reperibile sul sito della Provincia di Ancona, e che istanze presentate utilizzando modelli diversi ed ulteriori verranno senz'altro restituite al SUAP;
- c) provvedere immediatamente e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza a:



1. comunicare al richiedente l'irricevibilità, in caso di riscontro negativo della verifica;
2. comunicare l'avvio del procedimento, in caso di riscontro positivo della verifica;
3. in caso di riscontro positivo della verifica, trasmettere all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale la sola istanza di AUA ed i relativi allegati, A tal riguardo, si evidenzia che non deve essere inviata alla Provincia la ulteriore documentazione afferente il rilascio del titolo unico SUAP, non relativa all'AUA. Si precisa inoltre che gli SCA dovranno essere oggetto di attenta selezione da parte del SUAP, che dovrà limitarsi ad inviare l'istanza e la relativa documentazione esclusivamente ai soggetti competenti in materia ambientale il cui intervento è previsto nel procedimento.

Si rammenta la natura di SCA dell'Arpam, come già precisato al punto 3) del citato parere del Servizio Attività Normativa e Legale e Risorse Strumentali, P.F. Attività Normativa della Regione Marche del 29.07.2014. Conseguentemente, l'istanza di AUA dovrà esserle sempre inviata. Resta fermo che, in caso di presentazione, da parte del richiedente, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla matrice rumore, il SUAP non potrà richiederne valutazioni all'Agenzia, che sarà tenuta ad esprimersi esclusivamente in merito alle relazioni tecniche contenenti le valutazioni previsionali e di impatto acustico di cui della L.447/1995;

4. indicare, all'atto di trasmissione della istanza, la data del ricevimento della stessa da parte del SUAP, nonché gli estremi della presa in carico (data e protocollo), ai fini della corretta individuazione del termine di avvio del procedimento. Si precisa che, in caso di invii plurimi, ai fini della decorrenza del procedimento si considera valido l'ultimo.

II.B Fase di verifica della documentazione da parte della Provincia



Una volta ricevuta la documentazione dal Suap, la Provincia, Autorità competente all'AUA, deve, nei successivi venti giorni:

- a) verificare che tale documentazione contenga, oltre all'istanza di AUA completa della scheda (secondo il modulo AUA), tutte le schede di settore ed i relativi allegati, se previsti, necessari per il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi richiesti nell'istanza di AUA. A tal fine si ribadisce che, poiché ad oggi la Regione Marche non ha approvato il modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale, in relazione alle normative regionali di settore, e che nelle more, la stessa ha reso disponibile esclusivamente il modello unico provvisorio da impiegare per presentare le istanze di AUA agli Sportelli Unici per le Attività Produttive, le relazioni, i documenti gli allegati tecnici e le ulteriori dichiarazioni previste dalle vigenti normative settoriali da utilizzare sono esclusivamente quelli reperibili sul sito web della Provincia di Ancona. Pertanto, le istanze presentate utilizzando documentazione tecnica diversa ed ulteriore verranno senz'altro restituite al SUAP;
- b) verificare, compatibilmente con la documentazione presente agli atti della Provincia, che il gestore abbia richiesto tutti i titoli abilitativi in materia ambientale necessari per la realizzazione e/o l'esercizio della specifica attività produttiva ed abbia indicato quelli di cui è in possesso e che devono esser riportati nell'AUA;
- c) comunicare al SUAP l'esito delle verifiche di cui ai precedenti punti nel caso riscontri carenze documentali, indicando gli elementi integrativi che il gestore deve produrre ed il termine per il deposito degli stessi ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR n. 59/2013.

II.C Fase di richiesta delle integrazioni

Il SUAP, ricevuta la comunicazione dell'Autorità competente contenente l'esito delle verifiche dovrà:



- a) nel caso l'autorità competente abbia richiesto integrazioni, entro i termini di cui al comma 3 dell'art. 4 del DPR n. 59/2013 inviare la richiesta al gestore e, per conoscenza, all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale. In tal caso il termine del procedimento risulta sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta da parte del SUAP. E' fatta salva la facoltà del richiedente di chiedere una proroga per la presentazione delle integrazioni, in ragione della complessità della documentazione da presentare;
- b) nel caso di mancato invio delle integrazioni richieste da parte del gestore nei termini specificati, fatta salva la proroga di cui al comma 3 dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, adottare e comunicare al richiedente, su proposta della Provincia, il provvedimento di archiviazione dell'istanza, redatta ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.241/1990, dandone comunicazione all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale;
- c) nel caso l'Autorità competente non abbia richiesto integrazioni alla documentazione, in quanto completa ovvero in quanto decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3 dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, non deve effettuare alcun adempimento e pertanto si passa alle fasi successive;
- d) nel caso le integrazioni richieste siano inviate dal gestore al SUAP nei termini stabiliti nella loro richiesta, lo Sportello invia le integrazioni ricevute all'Autorità Competente e ai soggetti competenti in materia ambientale e si passa alle fasi successive. Si precisa che è onere dello Sportello Unico curare l'immediato inoltro della documentazione integrativa pervenuta dal gestore alla Provincia e agli SCA, in considerazione del riavvio dei termini del procedimento, contestualmente indicando la data del ricevimento della stessa nonché gli estremi della presa in carico (data e protocollo), ai fini della corretta individuazione del



termine di riavvio del procedimento. In caso di invii plurimi, ai fini del riavvio del procedimento si considera valido l'ultimo.

Non saranno prese in considerazione le integrazioni direttamente pervenute dal Gestore alla Provincia, senza passare per il SUAP;

- e) nel caso in cui le integrazioni trasmesse dal gestore non siano esaustive, l'Autorità competente comunicherà al SUAP le motivazioni dell'improcedibilità dell'istanza, al fine dell'emanazione da parte del SUAP del provvedimento di archiviazione dell'istanza di cui al precedente punto b).

II.D Fase istruttoria e perfezionamento dell'atto

Il procedimento in questione è inquadrato all'interno della disciplina della legge 241/90.

Come precisato, l'avvio e la conclusione del procedimento avvengono presso e ad opera dello Sportello unico, a cui il soggetto richiedente è tenuto a rivolgersi in via esclusiva, come sancito dal DPR 160/2010. Il SUAP è altresì tenuto a trasmettere a tutti gli SCA, via PEC, copia della documentazione digitale pervenuta come previsto dall'art. 4, comma 1 del DPR 59/2013.

Nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del DPR n. 59/2013 (richiesta di AUA all'interno di un titolo unico SUAP):

- il SUAP indice e convoca la Conferenza di Servizi e mantiene rapporti esclusivi con il gestore/richiedente del titolo unico SUAP;
- l'Autorità competente all'AUA, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, promuove il coordinamento dei soggetti competenti in materia ambientale e adotta il provvedimento di AUA nei termini e con le modalità specificate nei richiamati commi 4 e 5.

In tale ipotesi il provvedimento di AUA confluisce nel titolo unico rilasciato dal SUAP ai



sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010.

Si rammenta il disposto del novellato art. 14-bis comma 4 della Legge n. 241/1990, in merito all'obbligo di adozione di provvedimenti espressi nei casi previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione Europea.

L'efficacia del provvedimento di AUA decorre dal momento del rilascio tramite PEC del titolo unico SUAP al gestore; la PEC con cui viene rilasciato il titolo unico comprensivo di AUA deve essere inviata anche all'Autorità competente all'AUA, nonché alla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 43bis del D.P.R. 445/2000, agli SCA ed ai soggetti intervenuti nel procedimento, con l'indicazione della data di notifica del provvedimento al gestore, al fine della conoscenza dei termine di decorrenza degli effetti dell'atto.

Nei casi di cui al comma 7 dell'art. 4 del DPR n. 59/2013 (richiesta di sola AUA), il parere del Servizio Attività Normativa e Legale e Risorse Strumentali, P.F. Attività Normativa della Regione del 29.07.2014 ha evidenziato che il disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art.4 trova applicazione anche in questa ipotesi. Conseguentemente, fanno sempre capo al SUAP gli adempimenti e le verifiche previste dai citati commi. In tale ipotesi:

- l'Autorità competente, che mantiene il coordinamento del procedimento AUA, indice e convoca, ove necessario (*n.d.r.* quando cioè l'AUA sia l'unico atto di assenso richiesto che sostituisce titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni), la Conferenza di Servizi e conseguentemente cura direttamente i rapporti con il gestore/richiedente, in accordo con il SUAP.

A tale riguardo si riporta stralcio del verbale della seduta dell'UPI Marche del 13.11.2014 di cui alla nota prot. n. 15179 – VII – 3/1 del 09/12/2014, in relazione al quale “...*laddove un'istanza di AUA sia presentata anche per la sostituzione del titolo inerente le emissioni in atmosfera e detto titolo sia già stato ottenuto dal gestore prima dell'entrata in vigore del*



D.P.R. 59/2013, il procedimento non comporta la necessità di convocare la Conferenza dei Servizi, a condizione che il gestore dichiari che lo scenario emissivo sia invariato rispetto a quanto già autorizzato e non siano intervenute variazioni alle norme di settore.”

- L’Autorità competente adotta il provvedimento di AUA nei termini e con le modalità stabilite dal richiamato comma 7 e lo trasmette al SUAP.
- Il SUAP rilascia il titolo al gestore.

L’efficacia del provvedimento di AUA decorre dal momento del rilascio tramite PEC da parte del SUAP al gestore; la PEC con cui viene rilasciato il titolo deve essere inviata anche all’Autorità competente all’AUA, alla Camera di Commercio ai sensi dell’art. 43bis del D.P.R. 445/2000, agli SCA e ai soggetti intervenuti nel procedimento, con l’indicazione della data di notifica del provvedimento al gestore, al fine della conoscenza dei termini di decorrenza degli effetti dell’atto.

III. Chiarimenti su singole problematiche

Natura obbligatoria o facoltativa dell’AUA

Il Gestore può:

- 1) non avvalersi dell’AUA, bensì delle procedure previste dalle vigenti normative settoriali, se l’attività è oggetto solo di una o più comunicazioni, ovvero autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera, fermo restando la presentazione delle relative comunicazioni o delle istanze di adesione alle autorizzazione generali al SUAP (art. 3 comma 3).
- 2) presentare autonoma istanza di adesione alla autorizzazione generale ex art. 272 d.lgs. 152/2006, sebbene l’attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, quando:



2a) l'istanza sia motivata dalla scadenza del provvedimento di autorizzazione generale
e

2b) la stessa venga presentata per uno stabilimento nel quale sono vigenti altri titoli autorizzativi non in scadenza. In tale ultima ipotesi, infatti, la ditta è tenuta a presentare sempre istanza di AUA.

Termine per presentare la domanda di AUA

La prima istanza di AUA deve essere presentata rispettando i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, a garanzia della possibilità di continuazione dell'attività in caso di mancata conclusione del procedimento AUA alla scadenza del titolo medesimo.

Impianti esistenti

Per la prima richiesta di AUA di impianti esistenti, il gestore, oltre alla documentazione necessaria per l'istruttoria del/dei titolo/i di cui si chiede il rinnovo, dichiara quali sono gli altri titoli abilitativi di cui è in possesso ancora validi, compilando la scheda A – Dati Generali Impianto - del modulo AUA, al punto I.2.

Al fine di evitare l'aggravio del procedimento nei casi in cui le condizioni d'esercizio o le informazioni contenute nei titoli abilitativi preesistenti non siano mutate, l'Autorità competente fa riferimento alla documentazione già in suo possesso (art.5, comma 2), verificando esclusivamente che il titolo sia effettivamente valido, senza ripetere l'istruttoria tecnica. In tali casi il gestore non dovrà presentare nuovamente la relativa documentazione, ma sarà tenuto a fornire i riferimenti autorizzativi vigenti e dichiarare, ai sensi del DPR n. 445/2000, recante "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*", l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del precedente rilascio.

E' comunque facoltà dell'autorità competente, valutare, sulla base di elementi di carattere ambientale e territoriale o nuove disposizioni legislative, l'opportunità di effettuare una



verifica dei contenuti e delle prescrizioni degli altri titoli sostituiti – anche sulla scorta della durata residui di questi - al fine di prevederne un aggiornamento. Ciò anche in considerazione di quanto previsto all'art. 5, comma 5 del DPR 59/2013.

Matrice rumore

Si rammenta la vigenza di disposizioni semplificative relativamente agli adempimenti in materia di acustica, ai sensi del disposto del D.P.R. n.227/2011 (*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese*).

Nelle ipotesi di cui all'art.4 del citato D.P.R., la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il modello approvato in sede UPI Marche, reperibile sul sito web della Provincia ed allegato al presente documento (all.3).

In esso è puntualmente descritto ciò che può essere oggetto di autocertificazione da parte del gestore e ciò che richiede per contro la sottoscrizione di tecnico competente in acustica.

Modifiche all'impianto e Voltura

L'art. 6 del D.P.R. 13/03/2013, n. 59 che disciplina le modifiche dell'autorizzazione unica ambientale, stabilisce, al comma primo, che il gestore comunichi all'Autorità competente le modifiche dell'attività o dell'impianto. La lettera l) art. 5 D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - *Norme in materia ambientale*, chiarisce che si intendono per *modifiche* le variazioni di piani, programmi, impianti, progetti approvati, le variazioni delle loro caratteristiche, del loro funzionamento ovvero un loro potenziamento che possa produrre effetti sull'ambiente.

Nei commi successivi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 59/13 viene regolato il procedimento per l'effettuazione delle *modifiche sostanziali*; il 4° comma attribuisce alle Regioni la facoltà di definire criteri ulteriori per la qualificazione delle modifiche sostanziali e per l'individuazione delle *modifiche non sostanziali* per le quali non sussiste l'obbligo di effettuare alcuna comunicazione.



La Regione Marche con i propri primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale adottati in esito al Tavolo Permanente del Sistema regionale dei SUAP – Esito G.D.L. Territorio e Ambiente del 1° Agosto 2014, elenca tra i casi nei quali non è prevista l'applicazione della procedura di A.U.A., le “*modifiche non sostanziali, tra le quali sono ricomprese le volture (cambio di denominazione del soggetto titolare dell'autorizzazione/titolo abilitativo). Resta inteso che le relative comunicazioni devono essere presentate al SUAP, che provvederà alla loro trasmissione agli enti preposti per i controlli di loro stretta competenza.”*

Stante quanto sopra si ritiene che il procedimento di voltura dell'A.U.A. già rilasciata dal SUAP, non riguardando né le *modifiche dell'attività o degli impianti*, né il procedimento per l'adozione dell'A.U.A., esplicitamente attribuito alla Provincia, non rientri tra i controlli di propria “*stretta competenza*”; ne consegue che il procedimento di voltura dell'A.U.A. già rilasciata dal SUAP compete allo stesso Sportello Unico, che sarà tenuto a verificare l'idoneità del gestore subentrante dal punto di vista e dei requisiti soggettivi e della potestà d'intervento gestionale ed economico sull'impianto oggetto dell'autorizzazione rilasciata. Una volta rilasciato il provvedimento finale, dello stesso dovrà trasmessa copia alla Provincia, ai fini dell'aggiornamento della banca dati provinciale.

Indicazioni generali di carattere operativo

Tutte le trasmissioni e/o comunicazioni tramite PEC nel corso del procedimento di AUA devono riportare, nell'oggetto, le seguenti informazioni:

- a) il nome del gestore richiedente, la ragione sociale dell'impresa e l'identificazione dell'impianto per cui si richiede il titolo;
- b) la norma di riferimento, specificando in particolare se si tratta di un caso di cui ai commi 4 o 5 ovvero di un caso di cui al comma 7 dell'art. 4, del DPR 59/2013;



- c) nel caso di invio di più PEC per l'inoltro di una istanza con allegati di grandi dimensioni, un numero progressivo con l'indicatore di stato rispetto al numero complessivo delle PEC (es. 1 di 4, 2 di 4...)

Ancona, 23 dicembre 2016

Il Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali

(Dott.ssa Raffaella Romagna)

